



TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice designato per la trattazione del procedimento iscritto al Rg. n. 16/2022 proposto ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della Crisi da sovraindebitamento);

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di Liquidazione del Patrimonio ex art. 14-ter l. n. 3/2012 depositato in data 09.06.2022 nell'interesse di **Rimondi VALENTINO** (n. il 07/08/1967 a Bologna C.F.) e **Rimondi MAURO** (n. il 26/08/1972 a Bologna C.F.), ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012 e successive modifiche;

letta la relazione particolareggiata redatta dal Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'ODCEC di Bologna, dott.ssa Laura Santagada quale Organismo di composizione della crisi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge sopra citata;

considerato che i ricorrenti sono fratelli e alla morte del padre (avvenuta il 10.04.2022), a seguito di accettazione dell'eredità, sono entrati nella titolarità di tutti i beni dell'asse ereditario a titolo di successori legittimi universali, oltre a dover rispondere delle relative passività;

rilevato che l'istanza è stata presentata da soggetti non assoggettati, né assoggettabili, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L.Fall.), atteso che l'impresa "**TERMOIDRAULICA RIMONDI S.N.C. di Rimondi Mauro e Valentino**" (C.F. 04334750371), della quale i due fratelli sono stati soci, è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 04.03.2021;

tenuto conto che i ricorrenti condividono le ragioni e le circostanze che hanno generato lo stato di sovraindebitamento, giacchè i finanziamenti ed i prestiti sono stati richiesti ed



ottenuti per finalità relative alla gestione della comune attività di impresa; ed essendo la quasi totalità dei debiti caratterizzata da obbligazioni solidali assunte reciprocamente “*deve ritenersi ammissibile la proposizione di una unitaria istanza di liquidazione dei patrimoni, ferma restando la necessità di tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l’attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell’ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni agli altri ricorrenti, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali di altro ricorrente)*”. (cfr. Tribunale di Verona 12.05.2021);

dato atto che secondo quanto previsto dall’art 7bis l. 3/2012 “*i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune*”, pur tenendo distinte le masse passive e attive in relazione ai singoli soggetti istanti, si ritiene necessario trattare il ricorso così come presentato, come procedura di sovraindebitamento familiare;

atteso che i debitori non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla l. 3/2012, né hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis l. 3/2012;

posto che dalla documentazione prodotta si desume che:

- a) Rimondi **VALENTINO** percepisce una retribuzione netta media mensile, da lavoro dipendente, (calcolato dividendo per dodici il reddito annuale) di circa euro da cumularsi con la paga percepita dalla compagna Vicarelli Martina, di circa euro netti mensili, con cui convive nell’immobile concesso loro in locazione e per il quale corrisponde l’importo di euro mensili a titolo di pigione;
- b) Rimondi **MAURO** riceve un salario mensile (analogamente calcolato rapportando il reddito annuale su dodici mensilità) pari a circa euro e che, celibe, risiede da solo nell’immobile in cui viveva con il padre e che oggi, in comproprietà dei ricorrenti, viene messo a disposizione della procedura;

rilevato che l’esame delle spese dichiarate da entrambi i ricorrenti quali somme necessarie a far fronte ai bisogni primari (più esattamente euro riferite al nucleo familiare di



Rimondi **VALENTINO** in cui rientra anche la compagna Vicarelli Martina; ed euro relative a Rimondi **MAURO**) ed i redditi percepiti (come risultanti dalle dichiarazioni in atti) consentono l'apprensione di una parte del reddito a favore dei creditori;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

tenuto conto che l'OCC ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta i debitori, negli ultimi cinque anni, abbiano commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto che debba essere disposta la pubblicità di legge;

P.Q.M.

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012 e ss. modifiche,

DICHIARA

aperta la procedura di Liquidazione dei beni di **Rimondi VALENTINO** (n. il 07/08/1967 a Bologna C.F.) e di **Rimondi MAURO** (n. il 26/08/1972 a Bologna C.F.);

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies co. 2 l. 3/2012 la dott.ssa Laura Santagada, già Gestore della Crisi;

DISPONE

sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i redditi siano messi nella disponibilità del liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;



DISPONE

che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente **Rimondi Mauro** la somma mensile di euro 1.600,00, ai sensi dell'art. 14ter, comma 6, lett.b l. 3/2012, in considerazione della necessità di destinare tali somme al mantenimento del debitore in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie per il sostentamento, mentre eventuali redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

DISPONE

che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente **Rimondi Valentino** la somma mensile di euro 1.500,00, ai sensi dell'art. 14ter, comma 6, lett.b l. 3/2012, in considerazione della necessità di destinare tali somme al mantenimento del debitore in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie per il sostentamento, mentre eventuali redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri mobiliari ed immobiliari a cura del Liquidatore;

ORDINA

Che i beni siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore, ad eccezione dell'immobile nel quale Rimondi Valentino abita, del quale si autorizza l'utilizzo fino alla vendita;

DISPONE

che le istanze ed il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi alle parti ricorrenti e all'OCC/Liquidatore.

Bologna, 15 luglio 2022

Il Giudice Designato

Antonella Rimondini

